

TI_GERICHTE 12.2020.153 vom 25. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.153

FR: TI_GERICHTE 12.2020.153 du 25 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2020.153 del 25 luglio 2022

Regeste

Provvedimenti cautelari, trust; ritiro appello

Erwägungen

E. 25

marzo 2022, limitando ulteriormente il pendente regime superprovvisorio di seconda sede onde consentire il prelievo, da parte della trustee AO 1, di € 3'120'960.- dal patrimonio conferito nel trust al fine di attuare l'accordo transattivo (Settlement Agreement) del 22 marzo 2022. 17. Con scritto 28 giugno 2022 gli eredi di AP 1, dando seguito a tale accordo, hanno comunicato a questa Camera il ritiro dell'appello, rilevando che non vi sono pretese per ripetibili fra i medesimi e AO 1 (v. anche Settlement Agreement , § 2.3 lett. c/ii). AO 2 non ha presentato osservazioni al riguardo. 18. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (STF 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). In tale situazione, il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). La presente decisione di stralcio comporta il decadimento integrale del regime provvisorio stabilito da questa Camera per il procedimento di seconda sede. Resta da stabilire la ripartizione e quantificazione delle spese giudiziarie. 19. Ora, per quanto riguarda le varie istanze relative alla limitazione del regime (super)provvisorio di seconda sede, si prescinde dal prelievo di spese processuali e dall'assegnazione di ripetibili, dal momento che ogni parte ha perlomeno parzialmente ottenuto le postulate modifiche senza particolari opposizioni delle parti avverse e che eventuali ripetibili possono ritenersi vicendevolmente compensate. In altri termini, per queste decisioni una rigorosa applicazione del principio della soccombenza sarebbe privo di senso. 20. Per quanto riguarda il tema principale, la desistenza equivale come detto a soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), dalla quale deriva l'obbligo, per chi ritira un appello, di assumere in linea di principio il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso. D'altronde, lo scritto di ritiro del 28 giugno 2022 non espone considerazioni contrarie né risulta un diverso accordo fra le parti se non in relazione alle ripetibili, e ciò limitatamente ai rapporti fra la parte appellante e AO 1 (rinuncia a reciproche pretese). 21. Nella fattispecie la parte appellante è dunque tenuta a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello. Considerato che si tratta di una procedura cautelare (ancorché con un soggiacente valore litigioso elevato non oggetto però della presente causa) e che la stessa termina senza una decisione, le spese processuali, da fissare in proporzione degli atti compiuti (art. 2, 10, 13 e 21 LTG), possono essere contenute in fr. 3'000.-, corrispondenti all'anticipo versato. 22. Quanto alle spese di patrocinio, come detto fra gli eredi di AP 1 e AO 1 non vi sono reciproche pretese; la parte appellante dovrà nondimeno versare ripetibili

ad AO 2, che le ha rivendicate sia con la risposta all'appello che con la duplice spontanea. Le stesse, in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 e 2 RTar, tenuto conto del presumibile dispendio di tempo e dell'importanza della lite, ma anche del suo esito, e in assenza di specifiche quantificazioni da parte del protector, possono essere stabilite in fr. 5'000.-. 23. La presente decisione di stralcio ai sensi dell'art. 241 CPC ha carattere meramente dichiarativo, ovvero si limita a prendere atto del ritiro dell'appello, accertandone la validità processuale e certificando l'effetto di decisione (art. 236 CPC) della desistenza. Di conseguenza, essa è impugnabile con ricorso al Tribunale federale unicamente sul tema delle spese (superando il valore litigioso della controversia ampiamente la soglia di fr. 30'000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, v. anche art. 51 LTF e DTF 137 III 47 consid. 1.2.2 e 1.2.3), rispettivamente può essere riconsiderata da questa Camera mediante lo strumento della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC) in presenza di un vizio nella dichiarazione di ritiro (cfr. STF 5A_327/2015 del 17 giugno 2015 consid. 1.1 e 2.1, DTF 139 III 133 consid. 1.2, 1.3 e 1.4). 24. Terminando la presente procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l'art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG. Per questi motivi, richiamati per le spese l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 3 dicembre 2020 di AP 1 (cui sono subentrati i suoi eredi _____, _____ e _____) è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 3'000.-, sono poste a carico della parte appellante. La medesima rifonderà ad AO 2 fr. 5'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione, relativamente allo stralcio, è possibile presentare unicamente un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Relativamente alle spese, attinenti a una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (art. 51 e 74 LTF) è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell'art. 98 LTF. Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.